



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

L'INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA; IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO.

Piattaforma *TEAMS*, 26 febbraio 2024, ore 15.30 – 18.30

Presentazione: l'incontro si propone di analizzare partitamente le diverse ipotesi di legittimazione attiva: del (solo) debitore a proporre domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale del proprio patrimonio, con attento esame degli obblighi previsti ex art. 39 CCII; degli organi e delle autorità amministrative aventi funzione di vigilanza e controllo sull'attività di impresa, in continuità con la previsione codicistica di adeguati assetti organizzativi interni all'impresa per la prevenzione e l'emersione anticipata della crisi, prevedendosi l'attribuzione di iniziativa attiva a chi ha la responsabilità per un mancato tempestivo intervento; dei creditori, con riferimento anche alle ipotesi di rinuncia, di ricorsi successivi e di intervento nel medesimo procedimento unitario e con particolare attenzione alle valutazioni che il Tribunale deve compiere sul *fumus* di sussistenza o meno del credito; del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38 CCII che vede e ampliato lo spazio della sua legittimazione e le forme di esercizio del suo potere di iniziativa, sia in seguito alla notizia dello stato di insolvenza che in seguito alla segnalazione dell'Autorità Giudiziaria. Si rifletterà poi sul potere di intervento e sulla partecipazione del Pubblico Ministero anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata; infine si esaminerà l'art. 287 CCII in tema di liquidazione giudiziale di gruppo, anche per individuare eventuali differenze quanto al potere di iniziativa con l'art. 284 CCII (in tema di concordato ed accordi di gruppo), analizzando i casi problematici della legittimazione attiva del Pubblico Ministero e dei creditori di imprese facenti parte del gruppo.

Anche in questo caso si tratta di un confronto e di uno scambio di idee e di informazioni tra magistrati addetti alle procedure esecutive e concorsuali, focalizzato sulle problematiche operative, con l'auspicio di elaborare un *comune sentire* sull'approccio più corretto alle questioni interpretative che si pongono.

Come di consueto, si indicano solo alcuni temi, quali "spunti di dibattito", fermo restando che la discussione potrà svilupparsi al meglio anche grazie alle informazioni, alle riflessioni e alle domande che tutti partecipanti vorranno inviare alla Scuola con almeno 7 giorni di anticipo, nonché ai loro interventi durante l'incontro.

Il tutto nell'ottica di una formazione "circolare" che vede docenti e discenti in una posizione di parità e di reciproca collaborazione, come si conviene tra colleghi accomunati dal difficile impegno di assicurare efficienza e un adeguato grado di certezza del diritto nell'applicazione del Codice da poco finalmente entrato in vigore.

Spunti di dibattito:

- il revisore è legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ?
- Casistica di segnalazione al PM dell'insolvenza da parte del giudice civile ;
- La segnalazione al PM a seguito di rinuncia ex art. 43 CCII da parte del creditore: requisiti ed eventuale motivazione, incompatibilità di chi segnala o meno nella trattazione del successivo giudizio ?
- Intervento e successivi ricorsi da parte dei creditori: problemi relativi al contraddittorio con il debitore nel procedimento unitario;
- Ambito dell'intervento del Pubblico Ministero negli strumenti di regolazione della crisi e segnalazione/partecipazione ai procedimenti ed alle udienze ex art. 44 co. 2 CCII, 47 co. 4 CCII, 106 CCII;
- P.M. e composizione negoziata: le modalità e le eventuali prassi/protocolli della partecipazione al procedimento ex art. 19 CCII (conferma di misure protettive e cautelari) ed ex art. 22 CCII (finanziamenti prededucibili e trasferimento di azienda);
- contestazione del credito anche in separato giudizio e fatti estintivi o modificativi dedotti dal debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale: i limiti dell'accertamento del Tribunale;
- Il PM è sempre legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo o spetta solo al debitore la scelta di proporre unico ricorso? Diversa formulazione degli artt. 284 e 287 CCII.
- Legittimazione attiva del creditore e rapporto obbligatorio solo verso una delle imprese del gruppo;
- Come si declinano in pratica nel gruppo le forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi per il miglior soddisfacimento dei creditori ?

Programma:

Saluti iniziali: Un componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

Introduce: Francesco Pipicelli

Ne discutono:

Prof. Francesco De Santis Università Salerno

Dott. Mario Bendoni pm Torino

Dott. Pier Paolo Lanni, g.d. presso il Tribunale di Verona